

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI DICOMANO, LONDA, PELAGO,
PONTASSIEVE E RUFINA PER LA PROGRAMMAZIONE, E
L'ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA.**

L'anno 2025, il giorno _____ del mese nella sede del Palazzo, tra:

_____rappresentante legale pro tempore del Comune di Dicomano,
nato a _____ il _____:

_____rappresentante legale pro tempore del Comune di Londa,
nato a _____ il _____;

_____rappresentante legale pro tempore del Comune di Pelago,
nato a _____ il _____;

_____rappresentante legale pro tempore del Comune di Pontassieve,
nato a _____ il _____;

_____rappresentante legale pro tempore del Comune di Rufina,
nato a _____ il _____;

Premesso che:

- è volontà di questo Ente promuovere l'educazione musicale quale strumento sia formazione culturale della cittadinanza sia di promozione sociale in quanto stimolo di aggregazione e socializzazione, soprattutto tra i giovani;
- a partire dall'anno 1983 è stata istituita la Scuola Comunale di Musica dei Comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina, organizzata in una unica sede collocata nel Comune di Pontassieve;
- ai tre Comuni suddetti si è aggiunto, dall'anno didattico 2006/2007, il Comune di Dicomano e dall'anno didattico 2009/2010 anche il Comune di Londa;
- in esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, i Comuni di Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve e Rufina hanno approvato la convenzione per la gestione associata della Scuola di Musica per il periodo 2019-2025;

- che è intenzione dei Comuni confermare la modalità di programmazione, gestione e organizzazione della Scuola di musica, proseguendo la collaborazione per la conduzione sovra-comunale, al fine di dare continuità alle attività di didattica musicale nel rispetto di una programmazione condivisa e coerente con le esigenze formative espresse dall'utenza;

tutto ciò premesso

in esecuzione

della deliberazione del Consiglio Comunale di Dicomano n. ____del _____,

della deliberazione del Consiglio Comunale di Londa n. ____del _____,

della deliberazione del Consiglio Comunale di Pelago n. ____del _____,

della deliberazione del Consiglio Comunale di Pontassieve n. ____del _____,

e della deliberazione del Consiglio Comunale di Rufina n. ____del _____

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1. Il Comune di Dicomano, il Comune di Londa, il Comune di Pelago, il Comune di Pontassieve e il Comune di Rufina, di seguito COMUNI, concordano la partecipazione congiunta alla *Scuola comunale di musica Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve e Rufina*, di seguito SCUOLA, riconoscendo la stessa – in ottemperanza al D.lgs 201/2022 – quale servizio pubblico locale di interesse generale a rilevanza economica per l'educazione musicale e concordando tra loro le modalità, i tempi e i corrispettivi economici per la gestione delle attività secondo criteri di efficienza, economicità, efficacia e trasparenza.
2. I comuni citati stabiliscono che la scuola comunale di musica è un servizio pubblico locale a rilevanza economica la cui gestione è affidata in concessione tramite procedura a evidenza pubblica.

Art. 2 – Sede della Scuola di Musica

1. La Scuola ha una sede principale a Pontassieve e sedi distaccate nei comuni partner, in particolare ha sedi minori a Rufina, Dicomano e Londa, messe a disposizione dei comuni stessi.
2. La sede principale della scuola con gli uffici della segreteria è situata in piazza Cairoli - 7 nel Comune di Pontassieve ed è di proprietà del Comune di Pontassieve. La superficie a

disposizione esclusiva della scuola è di mq 225 oltre a una vasta terrazza di mq 414 a cui si accede dai locali della scuola, che sono così articolati: piccola sala, sei aule grandi, segreteria e due bagni.

3. Nel caso di incremento della richiesta di attività formativa o nel caso di necessità di individuare sedi temporanee e/o accessorie per lo svolgimento dell'attività didattica, il gestore è tenuto a comunicare preventivamente all'appaltante l'esigenza presentatasi e concordare con esso l'individuazione della sede diversa. Le spese di gestione della sede principale sono a carico del gestore e vanno rendicontate insieme alle altre spese della Scuola. È esclusa dalle utenze a carico del gestore la TARIC, ma il gestore resta responsabile del corretto conferimento dei rifiuti.

Art. 3 – Costi per gli enti locali e criteri di ripartizione

1. La principale uscita per gli enti locali è costituita dal contributo annuale per l'equilibrio finanziario del piano economico finanziario della concessione; tale somma permette il contenimento delle tariffe e l'applicazione di agevolazioni all'utenza residente nei comuni della scuola.
2. Il comune di Pontassieve, in qualità di capofila, mette a disposizione, gratuitamente per il concessionario, gli spazi destinati a uso esclusivo della segreteria della scuola di musica, la quale svolge il servizio per tutti i corsi di tutti i comuni. Tale uso gratuito per il gestore si configura come contributo indiretto e viene valorizzato in euro 5.000,00.
3. Le spese relative alle utenze e alle pulizie della sede principale e della segreteria sono a carico del gestore. La TARIC è esclusa dalle utenze a carico del gestore.
4. Il comune di Pontassieve, in qualità di capofila, mette a disposizione le ore di lavoro del proprio personale dipendente per il coordinamento e la gestione della concessione. Ciò si configura come contributo indiretto e viene valorizzato in euro 5.000,00.
3. Si stabilisce che il costo complessivo da ripartire fra i comuni sia costituito, oltre che dalla cifra di cui al comma 1 del presente articolo, anche dal costo di 10.000 euro di cui ai commi 2 e 4. Per la semplificazione della ripartizione dei costi si stabilisce quale unico criterio quello della percentuale del numero di iscritti residenti di ciascun comune sul totale degli iscritti.

Art. 4 – Conferenza degli Amministratori

1. È istituita la *Conferenza degli Amministratori*, formata da Sindaci o Assessori delegati dei Comuni firmatari della presente Convenzione.
2. Essa ha il compito, nel rispetto di quanto normato *dal Regolamento della Scuola*

Comunale di Musica, di programmare le attività di promozione della Scuola, di stabilire gli indirizzi relativi alla didattica e di approvare annualmente la proposta di tariffe e agevolazioni da applicarsi all'utenza.

3. Essa ha il compito di controllare i bilanci di gestione della scuola comunale di della scuola.

4. La ripartizione dei costi, per permettere l'equilibrio economico finanziario della concessione a fronte delle tariffe contenute e agevolazioni per l'utenza, viene approvata annualmente dalla Conferenza, secondo i criteri stabiliti all'articolo 3 della presente Convenzione .

5. Le decisioni della Conferenza degli Amministratori sono assunte a maggioranza dei componenti. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale nel quale vengono riassunte le decisioni. Tali decisioni hanno la forza di direttive per l'adozione dei conseguenti atti di esecuzione da parte del funzionario/dirigente assegnatario del budget. I verbali vengono trasmessi alle AA.CC. per la conseguente adozione degli atti di propria competenza.

6. Assiste alle sedute della Conferenza, con funzioni consultive, il responsabile del servizio del Comune di Pontassieve a cui spetta la competenza relativa alla concessione delle scuola comunale di musica o suo delegato.

Art. 5 – Tempi e modalità di funzionamento

1. Il referente organizzativo e gestionale per la Scuola è Comune di Pontassieve, che rimanda alla propria organizzazione interna l'ufficio e il servizio responsabile della scuola comunale di musica.

2. Il Comune di Pontassieve opera in base alle linee di indirizzo della Conferenza degli Amministratori, di cui all'articolo precedente, e garantisce l'attuazione delle decisioni assunte dalla stessa Conferenza.

3. Il Comune di Pontassieve segue le procedure di gara relative all'individuazione del soggetto gestore e organizza la costituzione della commissione esaminatrice, i cui componenti vengono nominati in accordo coi comuni. All'avvio della gestione il Comune di Pontassieve stipula il contratto con l'aggiudicatario della gestione, svolge il ruolo di referente contrattuale ed esegue le attività di controllo e monitoraggio della gestione stessa.

4. Al fine di consentire il rispetto della trasparenza nonché per permettere l'adozione delle procedure relative ai trasferimenti finanziari di rispettiva

competenza, il Comune di Pontassieve trasmette ai Comuni di Dicomano, Londa, Pelago e Rufina, entro il mese di giugno di ciascun anno, il consuntivo dell'anno didattico appena trascorso e il bilancio previsionale riguardante l'anno didattico successivo, entrambi

riportano rispettivamente il consuntivo e la previsione della ripartizione dei costi fra i Comuni, ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione e del Regolamento alla presente allegato.

5. I Comuni di Dicomano, Londa, Pelago e Rufina corrispondono al Comune di Pontassieve le somme corrispondenti ai costi di loro spettanza entro il mese di dicembre di ciascun anno. In caso di ritardo nei trasferimenti il comune responsabile della gestione applica gli interessi legali.

6. La spesa relativa agli iscritti che non sono residenti in alcuno dei comuni, sarà a totale carico degli iscritti, salvo diversi accordi con le Amministrazioni Comunali di provenienza o diverso orientamento dei comuni titolari della scuola.

Art. 6 - Bilancio annuale

1. Il bilancio previsionale relativo alla concessione della scuola comunale di musica con le relative tariffe approvate dalla Conferenza degli amministratori costituisce allegato del bilancio di previsione pluriennale di ciascun Ente.

2. Il bilancio di previsione finanziaria del Comune di Pontassieve quindi iscrive, ai sensi del DLgs 118/2028, le spese per la gestione della scuola comunale di musica e le entrate derivanti dai trasferimenti degli altri comuni.

Art. 7- Pubblicità

1. Tutta la pubblicità e il materiale di comunicazione della scuola deve riportare sempre la dicitura "Scuola Comunale di Musica di Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve e Rufina".

Art. 8 - Validità, estinzione e controversie

1. La presente convenzione è valida dal momento della sottoscrizione di tutti i comuni al 31 agosto 2030.

2. I contraenti possono recedere dalla convenzione inviando disdetta per lettera raccomandata alla sede legale dei contraenti, con effetto a partire dall'anno didattico immediatamente successivo.

3. Il recesso unilaterale di un Comune dalla convenzione non comporta l'interruzione della stessa per gli altri comuni, i quali possono decidere di proseguire l'attività.

4. Tutte le controversie che dovessero emergere saranno deferite ad un collegio arbitrale composto dai cinque segretari comunali o loro delegati. Il collegio arbitrale, esperiti gli opportuni accertamenti, qualora verifichi un'inadempienza alla convenzione, sentita la parte di cui si contesta l'inadempienza, fissa i termini e le modalità per il ripristino delle

condizioni previste dalla presente convenzione. Trascorso inutilmente il termine concesso, il collegio arbitrale decide sull'esclusione dalla convenzione del contraente cui si contesta l'inadempienza e sulle eventuali azioni da intraprendere. Le decisioni del collegio vengono assunte ai sensi dell'art. 806 del Codice di Procedura Civile ed hanno valore di lodo arbitrale definitivo.

LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO

Pontassieve, li

Per il Comune di Dicomano

Per il Comune di Londa

Per il Comune di Pelago

Per il Comune di Pontassieve

Per il Comune di Rufina
